



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'uso del campo da calcio comunale.
Data 19/12/13	

L'anno **duemilatredici**, il giorno **19** del mese di **Dicembre**, alle ore **16,30** nella sede comunale di Pacentro, il Commissario Straordinario *Dott. Rinaldo Pezzoli*, assistito dal Segretario Comunale *Dott.ssa Maria Carmela Ricucci*, assume la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale,

PREMESSO che con D.P.R. del 16 Maggio 2013 il Dott. Rinaldo Pezzoli è stato nominato Commissario Straordinario di questo Comune, coi poteri del Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

PREMESSO, altresì, che l'art. 7 del D.Lgs n.267/2000 che, testualmente, dispone:

“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

VALUTATA la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione comunale, per una migliore ed efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che gli impianti sportivi, di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

VISTA la proposta di Regolamento per l'uso del campo di calcio comunale, predisposta dagli uffici comunali composta di n. 10 articoli, oltre agli schemi di richiesta e autorizzazione all'utilizzo;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai fini della regolarità tecnico e contabile, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'uso dei campi da calcio composto da n. 10 articoli, più allegati, quale risulta nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) l'allegato Regolamento abroga quello precedente in contrasto con il presente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N.20 del 6/7/1994
- 3) **di dare atto** che il Regolamento come sopra approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 4) **di disporre** che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.gs n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene di seguito sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Ricucci




Il Commissario Straordinario
Dott. Rinaldo Pezzoli



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE

ART.1 FINALITA'

- a) Il presente regolamento è riferito all'utilizzazione del campo di calcio comunale.
- b) La gestione degli impianti, avverrà direttamente a cura dell'Amministrazione Comunale.
- c) La designazione dei campi e degli orari per la disputa degli allenamenti e dei campionati delle Società di Calcio legalmente costituite, operanti sul territorio e affiliate ad Enti di Promozione Sportiva; le richieste varie da parte di terzi per l'uso limitato nel tempo relativamente ad attività sportive amatoriali e ricreative.
- d) Tutti gli impianti non possono essere adibiti a manifestazioni diverse dalla normale destinazione, salvo casi particolari, che non compromettano il terreno di gioco e previa autorizzazione della Giunta Comunale.
- e) I richiedenti dovranno assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dallo svolgimento dell'attività o dall'uso della struttura possano derivare a persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni stessi.


ART. 2 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE D'USO

- a) La richiesta di utilizzo del campo di calcio per lo svolgimento della propria attività agonistica da parte delle Società residenti e non nel territorio di questo Comune, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo entro il 30 agosto di ogni anno corredata della copia dell'avvenuta iscrizione al Campionato da disputare.
- b) Per lo svolgimento di incontri amichevoli con le altre Società fuori dall'orario di utilizzo, normalmente autorizzato per gli allenamenti, la Società interessata dovrà inoltrare specifica richiesta all'Ufficio Protocollo, indicando gli estremi della Società ospite.
- c) La richiesta da parte di terzi per l'uso occasionale, relativamente ad attività amatoriali e ricreative limitatamente ad un (1) incontro, dovrà essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale attraverso l'apposito modulo allegato.
- d) La richiesta da parte di terzi per lo svolgimento di tornei, relativamente alle attività amatoriali e ricreative, riferentesi ad un impegno di più giorni o comunque protratti nel tempo, dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale, che provvederà ad accettare la disponibilità del campo di gioco e a definire il periodo e gli orari di effettuazione. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione d'uso in qualunque momento.
- e) Le richieste da parte di studenti delle Scuole cittadine e riferentesi ad incontri da svolgersi durante l'attività scolastica, dovranno essere inoltrate controfirmate da competenti organi scolastici.
- f) L'uso del campo di calcio non potrà essere esteso dopo le ore 24.00, ad eccezione di particolari necessità legate, ad effettuazione serale di campionati di federazione, tornei o manifestazioni sportive di pubblico interesse.
- g) Durante le attività di allenamento, l'eventuale ingresso al pubblico, negli appositi spazi individuati, è consentito soltanto previa specifica autorizzazione comunale.
- h) L'accesso agli spogliatoi o al campo di gioco è consentito solo a coloro che devono svolgere l'attività sportiva e sono tesserati alla Società richiedente e può avvenire solo in presenza di un Dirigente o



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila



accompagnatore o allenatore degli atleti; il concessionario ha l'obbligo di tale verifica e in caso di assenza è tenuto a vietare l'accesso.

- i) Gli spogliatoi sono ad uso comune e pertanto senza alcun servizio di sorveglianza. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi e di qualsiasi fatto che in danno agli utenti si dovesse verificare.
- j) E' assolutamente vietato introdurre nell'area presso il campo da gioco veicoli a motore ed animali di qualsiasi specie.
- k) E' assolutamente vietata qualsiasi forma di sub-concessione.
- l) Il concessionario è tenuto a rispettare il patrimonio comunale esistente nella struttura sportiva. Gli oneri per eventuali danni, quantificati sul valore commerciale di reintegro, saranno a carico della Società o del Gruppo riconosciuto responsabile.
- m) L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno o all'esterno della struttura in relazione all'utilizzo in atto e si riserva il proprio diritto al risarcimento di eventuali danni o di altro possibile onere derivante da inadempienze da parte degli utenti.
- n) L'Amministrazione Comunale risponde solo per i rischi della R.C.T., derivante dalla staticità del patrimonio sportivo concesso in uso.
- o) La vigilanza all'uso del campo di calcio e l'accertamento delle irregolarità relative al presente regolamento è affidata al personale comunale assegnato all'Area Tecnica, che potrà accedere alla struttura in ogni momento.
- p) Ogni società o Gruppo è tenuto ad assumersi l'obbligo per adempimenti finanziari, derivanti dall'utilizzo, nell'entità e secondo le modalità all'uopo stabilite.
- q) Durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico, le società sportive sono tenute, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico.

ART. 3 – UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE

- a) L'Amministrazione Comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità e agibilità dei campi, potrà accordare l'utilizzo dei campi sportivi anche ad Istituti scolastici, limitatamente al periodo dell'anno scolastico, per l'espletamento delle attività sportive previste.
- b) L'accesso e l'utilizzo avvengono sotto la vigilanza e diretta responsabilità del personale scolastico.
- c) L'utilizzo degli impianti è gratuito.
- d) I locali spogliatoi qualora utilizzati dovranno essere lasciati puliti e riordinati come trovati.


ART. 4 CUSTODIA

- a) Qualora il servizio di custodia e manutenzione ordinaria dei campi fosse affidato dall'Amministrazione Comunale, con apposita convenzione, a una Società calcistiche o ad altro Gruppo sportivo operante sul territorio, la Società titolare delle suddetta convenzione dovrà provvedere alla nomina della persona incaricata e a dare comunicazione del nominativo all'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila



ART.5 TARIFFE D'USO

- a) Le tariffe sono quelle approvate con atto commissariale assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/9/2013 residenti € 100,00 non residenti € 150,00.
- b) Le tariffe sono adeguate dalla Giunta Comunale di anno in anno.
- c) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, tramite decisione di Giunta Comunale, di autorizzare l'uso gratuito delle strutture per manifestazioni di rilevante interesse sportivo e sociale.
- d) I pagamenti relativi ad attività svolte dovranno essere effettuati, preventivamente ad ogni uso, presso gli Uffici Comunali.
- e) I pagamenti relativi ad attività svolte dalle Società dovranno essere effettuati in anticipo.
- f) Il mancato pagamento delle quote nei termini stabiliti comporterà la non autorizzazione all'uso dei locali.
- g) L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare di anno in anno la rispondenza finanziaria delle tariffe applicate, apportando in caso di necessità, le eventuali modifiche nell'entità richiesta.

ART. 6 PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) I richiedenti, al termine dell'uso, dovranno provvedere alla pulizia degli spazi e delle attrezzature.
- b) Il servizio di pulizia degli impianti sportivi dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico.

ART.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Il Comune dovrà mantenere gli impianti sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni loro parte nel tempo.

ART. 8 PUBBLICITA' COMMERCIALE

- a) Nel campo di calcio comunale è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione comunale, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo.
- b) Le tariffe sono quelle approvate con atto commissariale assunto con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 20/9/2013. La Giunta comunale provvederà annualmente ad adeguare le tariffe.

ART.9 CONTROLLI E VERIFICHE DELL'USO DEGLI IMPIANTI-

- a) Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

ART. 10 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

- a) In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento, il Comune ha facoltà di sospendere o, nei casi più gravi, di revocare la concessione d'uso del campo di calcio.



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila

ALLEGATO "A"

Al Comune di Pacentro

Ufficio Protocollo

Oggetto: Richiesta utilizzo occasionale campo sportivo

Il sottoscritto

Residente in via

N telefono, assumendosi la piena responsabilità,

CHIEDE

di poter utilizzare il campo sportivo comunale nel seguente giorno:

Giorno

Dalle ore alle ore

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia e il corretto uso della struttura negli orari che saranno oggetto di concessione.

Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento e copia fronte/retro del documento d'identità personale

Data

Firma

.....



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila

Il sottoscritto

come sopra identificato, ai fini del rilascio della concessione d'uso del campo sportivo comunale nel giorno e orario richiesto,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

- di aver preso visione del vigente Regolamento per l'utilizzo del campo sportivo e di accettarlo in ogni sua parte;
- di sollevare da qualsiasi responsabilità l'ente concedente per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cosa in dipendenza dell'uso dei locali stessi e dello svolgimento delle attività previste;
- di impegnarsi a restituire all'Ufficio Protocollo del comune le chiavi del cancello del campo sportivo avute in consegna, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della concessione.

Pacentro,

Firma

.....

(spazio riservato al Comune)

Verificata la regolarità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, si autorizza l'utilizzo richiesto, alle condizioni stabilite.

Pacentro,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



COMUNE DI PACENTRO

Provincia di L'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 DEL 19/12/13 ORE 16.30

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'uso del campo da calcio comunale.


PARERE REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole non favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Motivazioni

Pacentro li 19/12/13



Il Responsabile del Servizio

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 151, comma 4, D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) legge 213/2012

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole non favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cap. _____ cod. _____ del Bilancio 2013 in corso di formazione €. _____

() Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Pacentro li 19-12-2013




Il Responsabile del Servizio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18.06.2009, n° 69) il 22/5/14 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pacentro li 22/5/14



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione

1. E' divenuta esecutiva in seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo on line Comunale;
- E' dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Pacentro li 22/5/14

